NUOVA
ANTOLOGIA

DI

LETTERE, SCIENZE ED ARTI

SESTA SERIE

GENNAIO-FEBBRAIO 1916

VOLUME CLXXXI — DELLA RACCOLTA CCLXV

139740
30/9/16

ROMA
DIREZIONE DELLA « NUOVA ANTOLOGIA »
PIAZZA DI SPAGNA, Via di S. Sebastiano, 3

1916

AP
37
N8
v.265

PROPRIETÀ LETTERARIA

Roma — Stab. Cromo-Lito-Tipogr. Armani & Stein — Piazzale Villa Umberto I

DELLA INTANGIBILITÀ SOSTANZIALE E PERMANENTE DELLA LEGGE DELLE GUARENTIGIE

A PROPOSITO DELL'ALLOCUZIONE PONTIFICIA DEL 6 DICEMBRE 1915

Mi propongo di dimostrare, con la maggiore brevità e chiarezza possibile, per quali ragioni non ha e non avrà mai valore reale e concreto l'unico serio argomento, d'indole puramente ipotetica ed astratta, che si suole addurre — e su cui ha nuovamente e solennemente insistito il Sommo Pontefice Benedetto XV nell'allocuzione al Concistoro del 6 dicembre 1915 — per dimostrare l'insostenibilità della posizione giuridica costituita alla Santa Sede in Roma dalla legge delle guarentigie del 13 maggio 1871.

L'argomento è questo: la posizione giuridica creata dalla detta legge alla Santa Sede in Roma, per quanto possa reputarsi equa e soddisfacente, per quanto possa assicurare al Sommo Pontefice la piena inviolabilità, libertà e indipendenza sua nell'esplicazione di quegli altissimi poteri in materia religiosa, che l'ufficio di capo della Chiesa cattolica gli conferisce fuori d'Italia in tutti i paesi del mondo — tuttavia essendo stata sancita, non già in una legge di carattere *internazionale* (quale sarebbe un trattato fra l'Italia e gli altri Stati), nè in una legge di carattere *contrattuale* (quale sarebbe un concordato tra l'Italia e la Santa Sede), ma in una legge meramente interna e nazionale, e perciò come ogni altra legge interna, sia pure fondamentale o statutaria, revocabile e modificabile ad arbitrio esclusivo dello Stato Italiano — costituisce, in fondo, una posizione giuridica precaria, incerta, malsicura, rimessa cioè al beneplacito dei soli governanti d'Italia; una posizione che non presenta, nè per la Santa Sede, nè per le Potenze cattoliche, alcuna garanzia di stabilità e d'intangibilità. Ammesso pure, si dice e si ripete in tutti i toni, che le guarentigie concesse dall'Italia al Sommo Pontefice per metterlo in grado di compiere in Roma e da Roma, in modo rispondente alla natura altissima del suo ufficio, tutte le mansioni inerenti all'ufficio stesso, siano state dopo il 1870, non solo in tempo di pace, ma anche ora in questo procelloso periodo di guerra, scrupolosamente osservate, chi assicura che sarà anche così per l'avvenire? Gli uomini ed i governi cambiano; le leggi in Italia si modificano e si mutano continuamente. Può la posizione del Sommo Pontefice, che interessa tutta la cristianità e tutti gli Stati cattolici, o contenenti popolazioni cattoliche,

dipendere unicamente ed esclusivamente dalla volontà dei governanti d'Italia, sulla cui costanza non si può certo fare sicuro assegnamento?

Ecco le parole del Sommo Pontefice Benedetto XV: « Se consideriamo gl'inconvenienti che dal conflitto europeo son derivati alla Chiesa cattolica ed alla Apostolica Sede, ognun vede quanto gravi essi siano e quanto lesivi della dignità del Sommo Pontefice... Certo non fece difetto a coloro che governano l'Italia la buona intenzione di eliminare gl'inconvenienti; ma questo stesso dimostra chiaramente che la situazione del Sommo Pontefice dipende dai poteri civili, e che, col mutare degli uomini e delle circostanze, può anch'essa mutarsi ed anche aggravarsi. Nessun uomo sensato potrà affermare che una condizione sì incerta e così sottoposta all'altrui arbitrio sia proprio quella che convenga alla Sede Apostolica ».

***

Secondo me, siffatta obbiezione, se teoricamente è impressionante, se, in via d'ipotesi, si presenta di una gravità straordinaria, guardata però da vicino, esaminata nel suo contenuto intrinseco, studiata non nel campo delle astrazioni metafisiche, ma nel campo pratico della realtà positiva, si appalesa destituita di qualsiasi valore, di qualsiasi consistenza, non solo per quanto riguarda il presente, ma anche per quanto concerne l'avvenire. Essa s'impernia tutta in un'ipotesi che solo astrattamente è possibile, ma praticamente si ravvisa assurda ed irrealizzabile; vale a dire, in un'ipotesi che allora solo si potrebbe verificare, quando il popolo italiano da una parte, e la Chiesa cattolica dall'altra rinnegassero la loro intima natura, e diventassero tutt'altra cosa da quella che le rispettive origini, la loro storia secolare, i loro insopprimibili e vitali interessi, le necessità della loro esistenza e conservazione impongono di essere. Ora le ipotesi fantastiche ed irrealizzabili si possono discutere accademicamente dai filosofi e dagli studiosi, ma non si prevedono e non si regolano dai giuristi e dai legislatori.

***

A ben dimostrare il mio assunto, occorre innanzi tutto stabilire nettamente e mettere nel massimo rilievo due punti che sono di capitale importanza nella materia in esame, e che, chiariti, varranno a sgombrare le menti da molti dubbi ed equivoci, derivanti da poca esattezza o da poca precisione di idee.

Il primo punto da stabilire è questo: Le guarentigie concesse al Sommo Pontefice in Roma dalla legge 13 maggio 1871 non costituiscono, come volgarmente si crede, dei privilegi *ad personam*, delle prerogative anormalissime, contrarie ad ogni ragione di diritto, dovute soltanto, o principalmente, a considerazioni subbiettive e individuali, alla convenienza, cioè, di circondare di decoro e di prestigio la persona del Capo della Chiesa cattolica, che è stato per molti secoli sovrano in Roma, e gode tuttora di molta autorità presso milioni e milioni di uomini in tutto il mondo. No, nulla di tutto questo. Quelle guarentigie, hanno, invece, un carattere meramente obbiettivo; sono guarentigie, non della persona del Sommo Pontefice,

ma della *funzione* che gli compete in materia religiosa fuori d'Italia; la persona di lui, in tanto viene garentita ed equiparata a quella di un Sovrano, in quanto altrimenti il Papa non potrebbe convenientemente adempiere le altissime mansioni inerenti al suo ufficio, esplicantisi in tutti i paesi del mondo. Le considerazioni subbiettive di riguardi e di rispetto personale, di ossequio alle credenze religiose della maggioranza della popolazione italiana, passano completamente in seconda linea. In altri termini, quelle guarentigie rappresentano le condizioni *obbiettive* strettamente indispensabili perchè il Sommo Pontefice possa continuare a compiere in Roma e da Roma, anche dopo la perdita del potere temporale, le sue altissime attribuzioni religiose presso tutti gli Stati della terra. Sopprimere o menomare nella loro essenza quelle guarentigie, significa togliere al Sommo Pontefice il modo e la possibilità di funzionare convenientemente in Roma come Capo Supremo della Chiesa cattolica: significa, in sostanza, dirgli: la sede vostra e della Chiesa cattolica non può più oltre rimanere in Roma, trovatevi un'altra sede fuori d'Italia.

Questo concetto, che appare un po' involuto e confuso nei discorsi dei vari oratori che presero parte alla discussione della legge delle guarentigie, nei primi mesi del 1871, balza, invece, qua e là, nitido e perspicuo nei discorsi che a difesa della legge stessa, come relatore alla Camera, pronunziò l'on. Bonghi: « Privilegio, egli diceva, è una odiosa parola... Ma i privilegi che *hanno lo scopo di rendere possibile l'esercizio di diritti che altrimenti nessuno sarebbe in grado di esercitare*, sono affatto distinti dai privilegi contro i quali avete accumulato tanto odio, e che sono quelli che si conferivano ad alcune classi di cittadini, perchè esercitassero, in una maniera diversa e con sanzioni diverse, diritti ai quali tutte le altre classi erano a torto, in tutto o in parte, escluse. Ma qui si tratta di diritti che non possono spettare ad altri se non al Papa; nessuno quindi può dolersi dell'esclusione e reclamare gli stessi diritti... Avete in casa e in custodia una Chiesa universale, di cui qui in Italia è il centro, e la periferia tocca i confini del mondo. Che v'importa d'investigare perchè sia ciò? È il fatto solo che vi basta per conformarvi le vostre risoluzioni. Il sistema di libertà della Chiesa non avrebbe esso solo praticamente e politicamente risoluto il problema che vi sta davanti » (1).

Abolito il potere temporale dei Papi e ricongiunta Roma all'Italia, occorreva ed occorre, per ben comprendere la posizione del Sommo Pontefice in Roma, distinguere nettamente tre ordini di attribuzioni che egli *di fatto* esercita in materia religiosa; distinzione importantissima, senza della quale s'incorre facilmente in errori e inesattezze. I tre ordini di attribuzioni sono: 1° Attribuzioni o poteri del Pontefice *fuori dei confini d'Italia* sulle chiese, sul clero e sulle istituzioni ecclesiastiche dei singoli Stati esteri; 2° Attribu-

(1) Nella relazione presentata alla Camera dei Deputati il 16 gennaio 1871 l'on. Bonghi aveva scritto: « Poichè il Pontefice deve pure stare in un posto, è chiaro che la nazione che ha il privilegio di tenerlo nel seno suo, ed ha ereditato *dalla sua storia stessa e dal suo genio* l'obbligo di non espellerlo, contrae con ciò stesso il dovere di condizionare siffattamente il suo diritto interno, da non rendergli impossibile o non degna ed onorevole la dimora ».

zioni e poteri del Pontefice *in Italia* sulle chiese, sul clero e sulle istituzioni ecclesiastiche del regno; 3° Attribuzioni speciali del Pontefice come titolare del Vescovato di Roma.

Ora le prerogative concesse al Sommo Pontefice dal primo titolo della legge 13 maggio 1871 sono dirette essenzialmente a garentirgli la possibilità dell'esercizio in Roma e da Roma del primo ordine di attribuzioni, esplicantisi all'estero, ossia a garentirgli, nell'esercizio di tali attribuzioni, l'assoluta indipendenza da qualsiasi vigilanza, ingerenza o pressione, diretta o indiretta, dello Stato italiano nel cui territorio egli risiede. È evidente quindi che riguardo a queste prerogative s'invocano a sproposito i principî di *libera Chiesa in libero Stato*, di uguaglianza di tutte le confessioni religiose, senza privilegi ad alcuna, di separazione della Chiesa dallo Stato, di sovranità dello Stato su tutte le chiese, e simili. Qui non si tratta di regolare la posizione delle Chiese in Italia, ma di regolare la posizione di una istituzione che risiede in Italia da secoli e che esercita i suoi poteri in materia religiosa fuori dei confini d'Italia. Deve, o no, continuare ad esercitarli in Roma? Questo è il problema che non ha niente a che fare con quello del regolamento della condizione giuridica delle chiese nell'interno del regno, e che non si presenta in nessuno degli Stati esteri, ma soltanto in Italia, perchè solo l'Italia è da secoli la sede della Chiesa cattolica. Si presenterebbe altrove quando il Pontefice trasportasse in qualche altro Stato la sua residenza. Fanno quindi ridere coloro che da un lato, ispirandosi ai principî della libertà e dell'uguaglianza di tutte le chiese nello Stato sovrano, senza privilegi per alcuna (principî applicabili *all'interno*, ma inapplicabili a chi, pur risiedendo in Italia, spiega la sua azione *all'estero*), vogliono l'abolizione delle guarentigie, e dall'altro non vogliono, o almeno, non desiderano che la Chiesa cattolica trasferisca la sua sede fuori d'Italia con tutti i suoi uffici, le rappresentanze diplomatiche, ecc. La contraddizione non consente di volere il fine e di negare i mezzi occorrenti a raggiungerlo. Ciò fu, *per incidens*, messo bene in rilievo, durante la discussione della legge delle guarentigie, dall'on. Visconti Venosta, ministro degli affari esteri, quando, rispondendo ad una interruzione del deputato Corte (« *non si faccia la legge* ») disse: « Comprendo l'interruzione dell'on. Corte, ma allora bisognerebbe seguire il suo sistema, completare, cioè, il nostro programma e dire *non solo Roma unita all'Italia, ma anche il Pontefice fuori di Roma* ».

Ed è bene a questo proposito ricordare a tutti quei nostri ultraliberali ed ultra-democratici, i quali vorrebbero sottoposto il Pontefice in Italia al diritto comune, senza guarentigie o prerogative speciali, che la Costituente romana quando, al principio del 1849, ebbe dichiarato il Papato decaduto di fatto e di diritto dal potere temporale, deliberò, *sotto l'influenza e l'ispirazione di Giuseppe Mazzini*, che il Pontefice avrebbe avuto *tutte le guarentigie necessarie per l'indipendenza dell'esercizio del suo potere spirituale* (1).

(1) Quanto poi al secondo ed al terzo ordine di attribuzioni *nell'interno dello Stato italiano*, l'esercizio di esse è stato regolato dal titolo secondo della legge 13 maggio 1871 in base al principio di libertà della Chiesa nello Stato libero e sovrano, stabilendosi: *a*) che sono soggetti all'*exequatur* e *placet*

***

In che consistono le dette guarentigie? Consistono in alcuni speciali attributi o prerogative di sovranità conferite al Papa in Italia, sebbene egli non sia più Sovrano di Roma, e sebbene risieda in Roma su territorio italiano (come è noto, anche il Vaticano fa parte integrante di questo territorio) (1): attributi e prerogative senza delle quali, giova ripeterlo, le funzioni del Sommo Pontefice nel governo della Chiesa cattolica e nelle relazioni di essa coi varî Stati, specialmente per quanto riguarda le nomine dei Vescovi e dei Cardinali, il conferimento dei benefizi ecclesiastici ed il regolamento della condotta del clero e delle congregazioni religiose nei varî paesi, si renderebbero impossibili o sommamente impacciate.

Questi attributi o prerogative speciali di sovranità si riducono, in fondo, a quattro: 1° Nel diritto del Pontefice alla stessa immunità ed inviolabilità personale di cui gode il Re, col conseguente diritto agli onori sovrani, ad un certo numero di guardie addette alla sua persona, al divieto di accesso, senza sua autorizzazione, degli ufficiali pubblici nei palazzi e luoghi di sua abituale residenza o temporanea dimora (art. 1, 3 e 7); 2° Nel diritto di compiere, con assoluta indipendenza da ogni ingerenza, diretta o indiretta, del Governo, ossia non come un cittadino od uno straniero qualunque residente in Italia, ma come vero sovrano, tutte le funzioni del suo ministero spirituale, per modo che tutti gli ecclesiastici i quali, per ragione di ufficio, partecipano in Roma all'emanazione degli atti del ministero spirituale della Santa Sede sfuggono, per ragione di essi, a qualsiasi molestia, investigazione o sindacato dell'autorità pubblica (art. 9, 10, 16); 3° Nel diritto di ricevere ed avere in Roma, come Sovrano, rappresentanti diplomatici delle Potenze estere, con

regio gli atti dell'Autorità ecclesiastica riguardanti la destinazione dei beni ecclesiastici e la provvista de' benefici maggiori e minori (art. 16), eccetto quelli della città di Roma e delle sedi suburbicarie, di cui sono titolari i Cardinali, anche stranieri, i quali sono elettori del Papa e partecipano al governo della Chiesa universale; *b*) che in materia spirituale e disciplinare non è ammesso più reclamo o appello per abuso contro gli atti delle autorità ecclesiastiche, nè è loro riconosciuta e accordata alcuna esecuzione coatta (art. 17); *c*) che gli atti delle autorità ecclesiastiche sono però privi di effetti giuridici, se contrari alle leggi dello Stato, o all'ordine pubblico o lesivi dei diritti dei privati (art. 17); *d*) che è fatta rinunzia dal Governo al diritto di legazione apostolica in Sicilia, e in tutto il regno al diritto di nomina o proposta nella collazione dei benefici maggiori (art. 15).

(1) Questo concetto fu introdotto nella legge, come uno dei suoi principî fondamentali, per opera della Commissione di cui fu relatore il Bonghi. « Corre, egli diceva, una differenza importante, sostanziale tra il concetto del Ministero e quello della Commissione. Il progetto del Ministero pone il Pontefice *fuori* dello Stato; il progetto della Commissione *dentro* lo Stato. Il Ministero, immaginando il Pontefice fuori dello Stato, s'intricava in difficoltà che alla Commissione sono sembrate impossibili a sciogliersi, specialmente quelle derivanti dall'applicazione rigorosa del principio della estraterritorialità della persona del Pontefice. La Commissione, o signori, ha creduto che questo principio non si potesse logicamente seguire. Una volta che noi siamo usciti dalla soluzione per la quale al Pontefice si dava un qualunque territorio, noi immaginandolo fuori del territorio nostro, lo campavamo in aria »

tutte le prerogative ed immunità spettanti ai diplomatici secondo il diritto internazionale, e nella correlativa facoltà d'inviare da Roma, come Sovrano, cioè con le anzidette prerogative ed immunità, rappresentanti propri presso le Potenze estere e corrieri di gabinetto (art. 11); 4° Nel diritto di corrispondere liberamente da Roma, mediante propri uffici postali e telegrafici, serviti da impiegati di sua scelta, con l'Episcopato e con tutto il mondo cattolico (art. 12).

Si tratta adunque, come si vede, non di semplice sovranità *spirituale* e *nominale*, ma di vere e proprie prerogative di sovranità *reale* ed *effettiva* in determinate sfere od ordini di relazioni, sebbene la legge non adoperi mai la parola « sovranità » (1); attributi speciali di sovranità effettiva ritenuti indispensabili al funzionamento dell'ufficio di capo supremo della Chiesa cattolica, secondo la costituzione organica e l'evoluzione storica della medesima.

Ora provatevi, per un momento, a non attribuire alla persona del Sommo Pontefice la stessa immunità e inviolabilità spettante alla persona del Re; provatevi a reputarlo alla pari di un qualunque suddito italiano o estero residente in Italia, per modo che possa, come ogni altro cittadino o straniero, essere arrestato, perquisito, processato, condannato od espulso; provatevi a negare al Sommo Pontefice il diritto di mantenere relazioni diplomatiche con le Potenze estere come Sovrano, ossia il diritto di ricevere in Roma o mandare da Roma rappresentanti diplomatici con tutte le relative immunità e prerogative; provatevi a togliergli l'assoluta indipendenza da qualsiasi ingerenza governativa, diretta o indiretta, in ordine all'esercizio del suo ministero religioso ed alle sue comunicazioni postali e telegrafiche con l'Episcopato e con il mondo cattolico; — e poi ditemi se sarebbe più possibile a lui di esplicare convenientemente, di fronte ai varî Stati e su tutte le popolazioni cattoliche della terra, quegli altissimi poteri in materia religiosa che rientrano nel suo ufficio, così come si è venuto storicamente costituendo.

Solo in tale senso io credo che abbia valore la qualificazione di documento di diritto obbiettivo che il ministro guardasigilli Orlando ha dato nella seduta della Camera del 7 dicembre 1915, durante la discussione del bilancio del Ministero di giustizia, alla legge del 13 maggio 1871; nel senso, cioè, che le guarentigie stabilite da quella legge sono guarentigie obbiettive della funzione del Sommo Pontefice in Roma, anzichè guarentigie subbiettive della persona di lui, come quelle che sono determinate non da ragioni di riguardo personale verso il Pontefice, ma dalle esigenze ineluttabili del suo ufficio; e che, non avendo la legge alcun carattere contrat-

(1) Diceva l'on. Enrico Ferri alla Camera nella seduta del 10 dicembre 1915: « Se io leggo la legge delle guarentigie, che è veramente documento di sapienza dei nostri maggiori, io non trovo la parola *sovranità*, nemmeno con l'aggettivo *spirituale* dal Ministro guardasigilli d'Italia attribuita al Sommo Pontefice. La legge delle guarentigie parla di prerogative del Sommo Pontefice, e parla del suo ministero spirituale. Ammettere e parlare di una sovranità spirituale significa spostare la questione sopra un terreno nel quale si dà facile campo a chi accampa pretese diverse di polemizzare sull'aggettivo e sul sostantivo ».

tuale, le guarentigie stesse vanno interpretate secondo lo spirito informatore di essa, indipendentemente dal consenso e dall'approvazione del Pontefice o di altri.

***

Il secondo punto, anche di capitale importanza, da stabilire è questo: L'internazionalizzazione della legge sulle guarentigie del Sommo Pontefice porterebbe, per inevitabile conseguenza, alla menomazione dell'indipendenza e della sovranità dello Stato italiano, assoggettandolo al controllo ed alla tutela degli altri Stati ed esponendolo continuamente al pericolo dell'intervento straniero. Le Potenze, infatti, che partecipassero al trattato internazionale riguardanti le guarentigie del Sommo Pontefice in Roma, verrebbero naturalmente ad erigersi a giudici degli eventuali conflitti fra l'Italia e la Santa Sede circa l'osservanza di quel trattato. E così l'Italia non sarebbe più uno Stato pienamente sovrano, ma si vedrebbe sottoposto alla giurisdizione ed alla sovranità degli altri Stati, in ordine alla sua politica ecclesiastica verso la Santa Sede.

Ora è bene sul proposito proclamare alto e forte, e far comprendere all'estero questa verità: che la menomazione dell'indipendenza italiana, se può essere, ed è certamente, nelle intenzioni e nei desideri dei partiti cattolici esteri, e dei nemici d'Italia, non è, e non può essere, nelle intenzioni e nei desideri della immensa maggioranza dei cattolici italiani. Ne fa fede solenne la patriottica condotta dei cattolici italiani in questa nostra guerra d'integrazione dell'unità nazionale e di liberazione da egemonie e sopraffazioni straniere. Tutti o quasi tutti in Italia, cattolici compresi, si ribellerebbero concordi al sorgere di una situazione giuridica e politica di umiliante inferiorità per l'Italia, che la ponesse cioè indirettamente sotto la tutela ed il sindacato delle Potenze estere, e le mantenesse continuamente sospesa sul capo, come spada di Damocle, la minaccia dell'intervento straniero a difesa delle ragioni o delle pretensioni della Santa Sede. È stata purtroppo lunga e dolorosa la esperienza delle dominazioni straniere in Italia, perchè tutti i buoni italiani, cattolici e non cattolici, meno forse qualche microscopica minoranza di clericali intransigenti, non debbano in cuor loro preferire mille volte il trasferimento della Santa Sede dall'Italia alla sua permanenza in Roma, a condizioni così mortificanti e pericolose pel nostro paese.

Il Cardinale Segretario di Stato Gasparri ebbe a dire qualche mese fa, in un'intervista con un redattore del *Corriere d'Italia*, pubblicata da quel giornale il 28 giugno 1915, che *non l'intervento straniero*, ma solo il buon senso del popolo italiano doveva assicurare la sistemazione della posizione del Sommo Pontefice in Roma; e queste parole valsero a rassicurare gli animi, perchè rispondenti al sentimento intimo, profondo e quasi unanime degli italiani (1).

(1) Ecco le parole del cardinale Gasparri: « Dovrà dedursi da ciò che l'attuale situazione della Santa Sede sia normale e che il Papa debba definitivamente accettarla? No, certo, benchè la Santa Sede, per rispetto alla neutralità, non intenda punto creare imbarazzi al Governo, e metta la sua fiducia in Dio, *aspettando la sistemazione conveniente della sua situazione*

Alle stesse conseguenze della menomazione della indipendenza nazionale e del pericolo immanente dell'intervento straniero in casa nostra, condurrebbe necessariamente l'attribuzione del carattere *contrattuale*, cioè di concordato fra l'Italia e la Santa Sede, alla legge delle guarentigie. A parte, infatti, le difficoltà insuperabili, e la quasi impossibilità della conclusione di un tale concordato, è innegabile che, ove pure in ipotesi potesse un giorno stipularsi, ne deriverebbe questa conseguenza, che ogni supposta o reale violazione di quel concordato da parte dell'Italia farebbe legittimamente sorgere così nel Sommo Pontefice, come nelle Potenze cattoliche, il diritto di reclamare da essa in tutti i modi, ed occorrendo anche con le armi, l'osservanza degli impegni contrattualmente assunti.

***

È bene fare qui un po' di storia della questione della internazionalizzazione della legge delle guarentigie.

Dopo che la Costituente romana ebbe, nel principio del 1849, dichiarato il Pontefice decaduto di fatto e di diritto dal potere temporale dello Stato, il deputato Filopanti, l'8 febbraio 1849, propose di dare al Sommo Pontefice, *anche di concerto con le altre potenze cattoliche*, tutte le più convenevoli, sicure e stabili guarentigie pel pieno, libero e indipendente esercizio della sua potestà spirituale. Ma la proposta non ebbe seguito per le vicende politiche del tempo, e per la breve durata della Repubblica romana, la quale, del resto, essendo un piccolo Stato, poteva forse, senza grave suo danno, assoggettarsi alla internazionalizzazione della legge delle guarentigie.

Unificata gran parte dell'Italia, e proclamata Roma sua capitale, quel sommo statista che fu Camillo di Cavour ebbe occasione, ai principî del 1861, di manifestarsi contrario alla internazionalizzazione delle disposizioni regolatrici della posizione del Sommo Pontefice in Roma, come si rileva apertamente dalle note da lui scritte a margine delle proposte che intendeva fare il dottor Pantaleoni alla Santa Sede, e che l'on. Luigi Luzzatti ha reso pubbliche in una conferenza tenuta al Circolo Giuridico di Roma in febbraio 1912 (1). Alla seguente proposta del Pantaleoni: «*in caso di difficoltà potrebbe anche invocarsi la guarentigia delle Potenze cattoliche*», il Cavour appose questa nota: «*accetto buoni uffici, mediazione; ma non posso ammettere garanzia, nè altro simile legame che possa dare pretesto a conflitti o interventi stranieri.*

Quando dieci anni dopo, sconfitta la Francia e caduto Napoleone III, l'Italia si accingeva ad entrare a Roma, il Governo italiano non si mostrò alieno dall'addivenire ad accordi colle potenze cattoliche in ordine alle guarentigie da concedersi al Sommo Pontefice in Roma. Nella relazione, infatti, dell'on. Bonghi, presentata alla Camera il 16 gennaio 1871, si leggono le seguenti parole: «Dai documenti comunicati alla Camera risulta che il Ministro degli Este-

non dalle armi straniere, ma dal trionfo di quei sentimenti di giustizia che augura si diffondano sempre più nel popolo italiano, in conformità del suo interesse. Tale è il pensiero del Santo Padre; ciascuno può vedere che cosa è divenuto sotto la penna del signor Latapie».

(1) Vedi *Bollettino del Circolo Giuridico di Roma*, 1912, pag. 16.

ri, dopo dichiarato (circolare 7 settembre 1870), che « l'Italia fosse pronta ad entrare in intelligenze con gli altri Stati circa la condizione da determinarsi di comune accordo per assicurare l'indipendenza spirituale del Pontefice, visto che queste potenze, pur non rigettando l'apertura, non mostravano però nessuna premura di entrare in negoziati, e davano chiaramente a vedere che preferivano lasciarci tutto quanto l'onore e la responsabilità di una soluzione, e starne poi a guardare e giudicare il successo e l'effetto, procedette ragionevolmente il 28 ottobre ad annunciare loro quali fossero gl'intendimenti e le idee del Governo italiano ». — Dobbiamo proprio ringraziare gli Dei di questo contegno e di questa diffidenza delle Potenze estere, che salvò l'Italia da una grave jattura. Molti patrioti e uomini politici allora giustamente si allarmarono, pensosi e gelosi dell'avvenire del nostro paese, tanto che alla fine della discussione della legge delle guerentigie l'on. Mordini presentò un ordine del giorno così concepito: « La Camera dichiara che i principî e le disposizioni contenute nella presente legge non debbano formare soggetto di patti internazionali ». « Un pubblico trattato, egli diceva nella seduta del 20 marzo 1871, sulla legge che abbiamo votato, ferirebbe la sovranità del diritto nazionale e ci costituirebbe in uno stato di vassallaggio ignominioso, inaudito, unico nella storia. Ed infatti, qualunque Stato avente cittadini cattolici potrebbe di continuo darci molestie infinite, a cominciare dall'Impero Germanico fino alle piccole repubbliche dell'America Meridionale. E mentre noi abbiamo tanto faticato per acquistare ed assicurarci la indipendenza e l'unità, ci troveremmo in balia di un intervento permanente, esposti a pretese ognora presenti e ad esorbitanze così fatte che, permettetemi di dirlo, gli stessi Stati barbareschi soggetti alle capitolazioni potrebbero essere in alcune circostanze oggetto d'invidia a noi e noi ad essi di compassione ». E l'on. Pasquale Stanislao Mancini, nella stessa seduta, ribadiva: « Una stipulazione internazionale per assicurare la posizione ed i diritti del Pontefice... porterebbe ad obblighi internazionali la cui interpretazione apparterrebbe perpetuamente, e in tutte le variabili contingenze della politica europea, a tutte le potenze contraenti, e colla facoltà espressamente consentita a tutte queste alte potenze di esigerne l'adempimento. Ora quali sono i mezzi coi quali una nazione impone all'altra l'osservanza dei trattati? Voi lo sapete, o signori: gl'interventi e la guerra. Dunque l'Italia con la stipulazione di trattati di siffatta specie, si esporrebbe ultroneamente, e con imperdonabile leggerezza, al perpetuo rischio di coteste eventualità. Per tal modo essa si troverebbe tutta costituita in uno stato di tutela, ridotta in una specie di perenne minorità e diminuzione di capo nell'ordine politico... Signori, il passato deve servirci di ammaestramento per l'avvenire... Io non voglio far torto ad alcuno dei partiti politici che sono in Italia; non pronuncerò una ingiuria troppo crudele, essa non uscirà dal mio labbro. *Non esiste e non può esistere un partito il quale per avventura, dal punto di vista del suo particolare interesse, osi chiamare ancora una volta lo straniero in Italia...* Ognuno di noi si atterrisce delle conseguenze che potrebbero derivare da stipulazioni che porgerebbero occasioni e pretesti di perenne ingerenza delle nazioni straniere nelle cose d'Italia ».

Ma il relatore on. Bonghi e il Ministro degli Esteri on. Visconti Venosta risposero che non vi era ragione di allarmarsi troppo, perchè qualsiasi accordo internazionale, eventualmente raggiunto, avrebbe dovuto essere ratificato dal Parlamento. Non si era infatti nell'ipotesi dell'art. 5 dello Statuto, cioè di trattati che rientrano nella competenza del potere esecutivo, e che il Governo quindi può validamente stipulare da sè. « La essenza degli Stati liberi, osservava in quell'occasione l'on. Bonghi, è questa, che il potere esecutivo non può invadere sopra il legislativo e disporre di ciò che è proprio e necessario oggetto delle deliberazioni di questo. Il potere esecutivo è quindi in una radicale ed insanabile impotenza di stipulare trattati senza l'intervento del potere legislativo, ogni volta che con questi trattati si contraggono obblighi la cui sanzione non può derivare che dalla legge, o i quali per un tempo più o meno lungo e determinato esigono, per essere mantenuti, che il potere legislativo circoscriva la libertà dell'arbitrio suo ». E l'on. Visconti Venosta, pur reclamando, nella stessa seduta, libertà d'azione al potere esecutivo, diceva: « La Camera, o signori, conosce già che, come abbiamo affermato ed attuato il diritto nazionale, così intendiamo di serbarlo « incolume anche per l'avvenire... Si vorrebbe quasi fare apparire « che qui vi sia un partito che sia meno sollecito dell'indipendenza « e del decoro della nazione. La Camera sa che nessuna questione « potrà essere pregiudicata, potrà essere risolta senza il suo con- « senso ».

***

Chiariti così e precisati gli anzidetti due punti fondamentali, riesce ora agevole dimostrare come le guarentigie di libertà, di indipendenza e di speciale sovranità del Pontefice in Roma, pure essendo stabilite, non da una legge internazionale nè contrattuale, ma da una legge nazionale ed interna, formalmente e teoricamente revocabile ad esclusivo arbitrio dello Stato Italiano, sono in realtà sostanzialmente e permanentemente intangibili.

Se, infatti, quelle guarentigie rappresentano, come si è detto, le condizioni obbiettive strettamente indispensabili al funzionamento in Roma dell'ufficio del Sommo Pontefice, ed all'esplicazione di tutti i poteri che gli competono in materia religiosa di fronte alle Potenze estere e su tutto l'orbe cattolico, è evidente che la soppressione o la menomazione *sostanziale* di quelle condizioni costringerebbe fatalmente il Papato a trasferire la sua sede fuori di Roma. Nessuna istituzione certamente può continuare a vivere là dove vengono a mancare gli elementi e le condizioni della vita.

O intervento straniero, dunque, o trasferimento della Sede papale fuori d'Italia; queste sono, o l'una o l'altra, le conseguenze inevitabili della revoca o della sostanziale restrizione delle garenzie di inviolabilità personale e di assoluta indipendenza del Sommo Pontefice in Roma, a seconda che la legge da cui sono stabilite abbia carattere internazionale o nazionale.

Ora se così è, si può seriamente prospettare, come un'ipotesi verificabile, questa: che un giorno gli organi del potere legislativo italiano vogliano, senza esservi costretti da una ineluttabile necessità,

la quale non ammetta altra via di uscita, senza essere cioè messi addirittura colle spalle al muro, togliere alla Santa Sede il modo e la possibilità di continuare a funzionare in Roma, ed espellerla fuori d'Italia? È assurdo soltanto il pensarlo. Supposto pure che il Parlamento e il Governo italiano vengano un giorno in mano dei più fieri anticlericali, dei più accesi giacobini, nessuno può dubitare che, qualora questi si accingessero, senza una suprema, insuperabile necessità, a sopprimere quelle guarentigie ed a mandar via da Roma la Santa Sede, il popolo italiano, quand'anche diventato in maggioranza acattolico, insorgerebbe come un sol uomo contro di loro, e manderebbe a gambe per l'aria cento Ministeri e cento Parlamenti. E perchè questo? In primo luogo perchè (e sarebbe puerile o settario disconoscerlo) il Papato è un'istituzione essenzialmente italiana, la quale discende in linea retta, pel suo carattere d'universalità, dall'Impero Romano, lo continua nel campo religioso, ed è, sotto molti aspetti, vanto e gloria d'Italia. In secondo luogo perchè l'Italia ha sommo interesse, un interesse principalmente morale e storico (non parliamo d'interessi secondari di natura diversa, ma pur sensibilissimi) a continuare ad essere sede della Chiesa cattolica e del Sommo Pontefice. Ed è risaputo che le istituzioni più salde e durature sono quelle appunto che poggiano sulla logica delle cose e sulle necessità umane, le quali sono ben più forti della logica e della volontà degli uomini, e finiscono sempre per trascinarle. Non hanno vera stabilità, e non si consolidano, se non quelle istituzioni che sorgono *rebus ipsis dictantibus et humanis necessitatibus*, come dicevano i giureconsulti romani. Bene perciò un senatore italiano, che non ha creduto rivelare il suo nome, rivolgeva giorni fa al Papa Benedetto XV, in una bellisima lettera pubblicata sul *Giornale d'Italia* del 9 dicembre 1915, le seguenti parole: « Se il futuro è imprevedibile o Padre Santo, è lecito credere che, ove anche altri uomini salissero al potere nel nostro paese, e *se pur animati verso la Chiesa da sentimenti ostili*, sarebbero costretti, per necessità di cose, ad osservare quella legge che tutela la vostra condizione. Legge intangibile come Roma e come la vostra autorità spirituale... Nessuna finzionia internazionale potrebbe darvi maggior sicurtà di quella che possa garantirvi *il paese che da secoli è sede della Chiesa cattolica* ».

Ed ora esaminiamo anche il rovescio della medaglia. Vediamo, cioè, se è seriamente supponibile che la Santa Sede, dal canto suo, abusando in avvenire delle guarentigie di inviolabilità personale, di indipendenza e di speciale sovranità concesse al Sommo Pontefice in Roma, avvalendosi di tali guarentigie per cospirare contro l'Italia e per attentare alla sua integrità ed unità, possa un giorno porre il governo ed il popolo italiano nella dura condizione di sopprimere le guarentigie stesse, o di vulnerarle, non in qualche modalità secondaria ed accessoria, ma nella loro essenza, costringendo così la Chiesa cattolica a trasportare fuori d'Italia la sua sede.

Ebbene anche questa rappresenta, secondo me, un'ipotesi assolutamente assurda ed irrealizzabile, come la prima; e ciò, dato pure e non concesso che un giorno il governo della Chiesa venga a

cadere in mano di un Papa e di un collegio di cardinali, tutti stranieri, tutti temporalisti intransigenti, tutti nemici acerrimi dell'Italia e della sua unità. E perchè? Perchè la Chiesa cattolica ha anch'essa sommo interesse, per ragioni attinenti alla sua stessa esistenza ed alla sua conservazione, di non portare fuori di Roma la propria sede. Trasferendosi, infatti, fuori di Roma, ad esempio, nella Spagna, nel Belgio, in Austria, in America, in qualche isola, od in qualche staterello germanico, essa verrebbe, pel fatto solo del trasferimento, a perdere gran parte del suo prestigio, della sua autorità, del suo carattere tradizionale; la Chiesa cattolica cesserebbe allora di avere uno dei suoi requisiti storici ed essenziali; vale a dire di essere non solo cattolica ed apostolica, ma anche *romana*, e diventerebbe spagnuola, americana, germanica, e così via. Al che si aggiunga che l'ufficio del Sommo Pontefice è inseparabile da quello di Vescovo di Roma, il quale appunto perchè di Roma, capitale dell'impero romano, acquistò man mano autorità e preminenza su tutti i vescovi ed ottenne il governo della Chiesa universale. Sicchè il Sommo Pontefice, allontanandosi da Roma, e cessando di essere di fatto Vescovo di Roma, verrebbe a rinnegare le sue origini (1).

Diceva l'on. Bonghi durante la discussione della legge: « Ponete che queste prerogative non giovassero allo scopo, che non fossero usate a ciò; ponete che la Suprema autorità ecclesiastica si servisse dell'inviolabilità che è accordata al capo della religione cattolica, dell'irresponsabilità attribuita agl'istrumenti del suo governo, si servisse di questi privilegi, non per esercitare sinceramente e tranquillamente l'autorità che gli spetta, ma per turbare lo Stato italiano; credete voi che ci sia in Europa, che ci sia in Italia forza alcuna che potrebbe, che vorrebbe mantenere cotesti privilegi? » E l'on. Visconti Venosta, ministro degli esteri, soggiungeva: « Ebbene, signori, se il Pontefice volesse dare nel Vaticano impuro rifugio ai malfattori, che cosa avverrebbe? Quale ne sarebbe la conseguenza? Il Pontefice commetterebbe un abuso; ed allora l'opinione del mondo civile ci renderebbe assai facile di far cessare gl'inconvenienti i quali sarebbero condannati dalla coscienza pubblica ».

L'interesse a conservare un privilegio è la migliore garanzia del non abuso del privilegio stesso, poichè l'abuso porta fatalmente alla perdita. « Voi, diceva l'on. Bonghi, avete contro i privilegi questa grandissima garanzia, *la garanzia che nasce dalla volontà di conservarli in quello che li possiede, la garanzia che quegli a cui si son dati sa che se egli li viola pervicacemente, costantemente, li perderà*, poichè essi non hanno sanzione o fondamento che nella coscienza italiana e dell'Europa, e questa coscienza che è il loro solo sostegno, e che deve rimanere necessariamente il solo, egli lo scrollerebbe, lo abbatterebbe colle stesse sue mani. Come volete dunque che il Pontefice usi questi privilegi ad offendere la coscienza dell'Italia, la coscienza dell'Europa? ».

(1) « Il cristianesimo si diffuse mercè la fondazione di chiese particolari, rette dal proprio Vescovo, con territorio e clero e popolo e patrimonio proprio, le quali non hanno mai perduto l'originaria personalità giuridica, quantunque, per conservare l'unità della chiesa, ad una sola fra esse, a quella di Roma, con preminenza su tutte, se ne sia dato il governo universale ». CALISSE, *Manuale di diritto ecclesiastico*, pag. 78.

Epperò è stata, secondo me, pienamente rispondente allo spirito della legge delle guarentigie, oltrechè prudente ed abile, la condotta del Governo italiano, quando, scoppiato il presente conflitto fra l'Italia e l'Austria, non ha esitato a rispettare lealmente, anche durante il periodo di guerra, le immunità diplomatiche dei rappresentanti verso la Santa Sede degli Stati con i quali l'Italia era in guerra o in rottura di relazioni diplomatiche, limitandosi ad esigere che il Vaticano esercitasse da sè la vigilanza sulla loro corrispondenza epistolare e telegrafica, per impedire che essi abusassero di quelle immunità diplomatiche, servendosene per uno scopo diverso da quello per cui furono conferite, cioè servendosene a scopo di spionaggio. Il Governo aveva ragione di ritenere che la Santa Sede, avendo interesse (sommo, vitale interesse) di conservare le garanzie concessele, non avrebbe mai permesso che gli agenti diplomatici dell'Austria e della Germania se ne servissero per comunicare ai loro Governi notizie militari, diplomatiche o altre a danno dell'Italia. Pare però che o il Vaticano non abbia voluto assumersi questo sindacato, o gli agenti diplomatici dell'Austria e della Germania non fossero disposti ad assoggettarvisi, ed avessero perciò preferito di andarsene, affermando di essere stati costretti a questo passo. « Nella legge delle guarentigie, disse il ministro Orlando a Palermo il 21 novembre 1915, l'evento della guerra non era regolato espressamente; nè l'omissione era dipesa da imprevidenza, bensì, come attestano gli atti parlamentari del tempo, dalle esitazioni e dalla perplessità che generava la visione delle gravi complicazioni che quell'evento avrebbe determinato in materia già per sè stessa così ardua. Ebbene noi queste difficoltà, che avevano resi perplessi uomini pur così grandi, abbiamo affrontate e superate col semplice presidio d'una scrupolosa osservanza della legge, non soltanto mantenendo inalterate tutte le guarentigie che essa attribuiva, ma qualche lacuna che la esperienza rivelava, colmando con uno spirito di larga interpretazione secondo il principio fondamentale della legge stessa » (1). E più tardi, il 7 di-

(1) La parte della legge delle guarentigie che presenta gravi lacune è quella che si riferisce al regolamento della personalità giuridica della Santa Sede, considerata come Vescovato di Roma, centro italiano della Chiesa cattolica universale. Che la Chiesa cattolica universale non sia, a differenza dei singoli enti ecclesiastici, persona giuridica avente un proprio patrimonio, non si contesta; ma è del pari incontestabile che la Santa Sede, come Vescovato di Roma, centro italiano della Chiesa cattolica universale, è persona giuridica, interna, nazionale, perchè possiede *per legge* in Italia i palazzi apostolici e la villa di Castelgandolfo e gode dell'annua dotazione di tre milioni e 225 mila lire di rendita annuale sul Gran Libro del Debito Pubblico (art. 3 e 5 della legge delle guarentigie). Poco importa che questa dotazione non abbia il carattere di beneficio (Vedi CALISSE, *Diritto ecclesiastico*, pag. 91), e che i palazzi apostolici, la villa ed annessi siano esenti da ogni tassa o peso e da espropriazione per pubblica utilità; basta il fatto dell'appartenenza di quei beni alla Santa Sede, non come Chiesa cattolica universale, ma come Vescovato di Roma e centro *italiano* di detta Chiesa, per attribuire alla Sede stessa il carattere di persona giuridica, esistente nello Stato. Ora questa persona giuridica può acquistare altri beni, e ne ha ricevuti e ne riceve continuamente per donazione, per eredità, per legati; donde rapporti giuridici diversi e controversie molteplici di tassazione, di nullità di testamenti, di riduzione di legati, ecc., dinanzi all'autorità giudiziaria italiana. E intanto rap-

cembre 1915, soggiungeva nella Camera dei deputati: « In punto di fatto occorre sapere se gli Ambasciatori delle Potenze con le quali l'Italia entrava in guerra, o veniva in rottura di rapporti diplomatici, si siano o pur no allontanati dall'Italia di loro libera volontà. Io ripeto alla Camera, nel modo più formale e preciso, che essi si sono allontanati per loro perfetta e libera volontà. E non è troppo ardito il supporre che essi, personalmente, preferissero di andarsene, ma facendo credere che se ne andassero per forza: questo ad ogni modo è affare che riguarda loro, non noi. Per conto nostro, torno a dire che se ne sono andati perchè se ne sono voluti andare » (1).

presentante della Santa Sede, anche per quanto riguarda il suo patrimonio, e il Sommo Pontefice, che la legge qualifica come Sovrano, e che non è, come tale, soggetto alla giurisdizione ed ai poteri delle autorità italiane. Sorgono perciò spesso nella pratica grandi difficoltà e questioni, come, ad esempio, le seguenti: 1° Per l'accettazione delle eredità, dei legati e delle donazioni la Santa Sede ha bisogno dell'autorizzazione prescritta per gli altri enti morali dello Stato? (La Cassazione di Roma ha risposto di sì, con sentenza del 7 marzo 1914, in causa Tripepi, da me estesa); 2° Come si fa a tradurre in giudizio la Santa Sede, quale ente morale di diritto patrimoniale, se la persona del Sommo Pontefice, che la rappresenta, è dichiarata sovrana? 3° I redditi di un Santuario intestato alla Santa Sede (come il Santuario di Valle di Pompei con gli annessi stabilimenti), provenienti da offerte spontanee dei fedeli, vanno considerati come redditi della *persona sovrana* del Sommo Pontefice, e quindi non soggetti all'imposta personale di ricchezza mobile, o come reddito di un ente di fatto diverso dalla Santa Sede? (La questione è ancora *sub judice*). — Per eliminare questa ed altre simili difficoltà converrebbe, secondo me, colmare le lacune lasciate dalla legge sulle guarentigie, da un lato, mantenendo fermi i due principî — che la Chiesa Cattolica Universale non è persona giuridica, e che il Sommo Pontefice gode delle prerogative della sovranità — e stabilendo, dall'altro: *a*) che il patrimonio immobiliare e mobiliare della Santa Sede è rappresentato dal Cardinale Vicario, investito dell'ufficio di Vescovo di Roma; *b*) che la stessa o altra speciale rappresentanza ha il patrimonio privato del Sommo Pontefice; *c*) che i lasciti fatti alla Santa Sede, o al Sommo Pontefice, senza indicazione del suo nome originario, si reputano fatti non alla sua persona, nè alla Chiesa Cattolica Universale, persona giuridica inesistente, ma alla Santa Sede, Vescovato di Roma e centro italiano della Chiesa stessa, persona giuridica esistente; *d*) che per l'accettazione di questi lasciti occorre l'autorizzazione prescritta per gli enti morali, soltanto quando abbiano per obbietto beni immobili posti in Italia; *e*) che i mobili e valori mobiliari esistenti nei palazzi apostolici, compresi i crediti i cui titoli sono intestati alla Santa Sede, o al Sommo Pontefice, e comprese le *rate non riscosse della dotazione* sul Gran Libro del Debito Pubblico, costituiscono patrimonio mobiliare della Santa Sede, esente anch'esso da ogni tassa o peso, e non già patrimonio privato del Pontefice; *f*) che i beni intestati alla Santa Sede, ma destinati ad uno scopo speciale di pubblica utilità, si reputano appartenenti ad enti distinti dalla Santa Sede ed amministrati da delegati della medesima

(1) La ragione di queste dichiarazioni sta in ciò che l'allocuzione pontificia aveva accennato vagamente a *coazione*, senza spiegare però in che la pretesa coazione consistesse: « Per tacere di altri inconvenienti, si legge nell'allocuzione, ci limitiamo ad osservare che taluni degli Ambasciatori o ministri accreditati presso di noi dai loro Governi furono costretti a partire per tutelare la loro dignità personale e le prerogative del loro ufficio: il che importa per la Santa Sede la menomazione di un diritto proprio e nativo, e la diminuzione di una necessaria garanzia, del pari che la privazione del mezzo ordinario e più che ogni altro acconcio, di cui suole servirsi per trattare gli affari coi Governi esteri ».

Si dica quel che si voglia, i fatti sono più eloquenti delle parole. E i fatti sono questi: che, durante la presente immane conflagrazione europea, le alte mansioni del Pontefice in materia religiosa presso tutti gli Stati esteri, compresi quelli con i quali l'Italia si trova in guerra, si esplicano normalmente; che dopo il principio della conflagrazione sono stati tenuti in Roma, senza ostacoli e senza incidenti di sorta, un conclave e due concistori; che i cardinali e vescovi di ogni paese hanno libero accesso in Vaticano; che all'ultimo concistoro intervenne dalla Germania il cardinale Hartmann, e fu ricevuto con ogni riguardo, e fu pienamente rispettata la libertà personale dell'eminente prelato.

L'esperienza di 45 anni ha ormai dimostrato come le guarentigie concesse dalla legge 13 maggio 1871 al Sommo Pontefice per l'esercizio del suo potere in materia religiosa presso tutti gli Stati esteri, non solo non hanno menomata quella specie d'indipendenza e di sovranità che gli conferiva il potere temporale, ma l'hanno invece rafforzata ed accresciuta così nei tempi normali di pace, come nei tempi anormali di guerra. La prova del fuoco è ormai superata. Osservava giustamente il Ministro Orlando, nel suo discorso di Palermo: « Mentre in altre, non più di queste, gigantesche lotte d'in-« teressi e di popoli, la qualità sacra di Capo della Chiesa non aveva « impedito che il Sovrano temporale soffrisse persecuzioni e violenze, « prigionia od esilio, da Gregorio VII a Bonifacio VIII ed a Pio VII, « nella presente spaventosa procella che non ha risparmiato i prin-« cipi più indiscussi, nè gl'imperi più possenti, e che ha dimostrato « quel che valgano gl'impegni internazionali più solenni, il Sommo « Pontefice governa la Chiesa ed esercita il suo altissimo ministero « con una pienezza di diritti, con una libertà, una sicurezza, un « prestigio, quali si convengono alla veramente sovrana autorità, « che nel campo spirituale gli compete ».

Che garanzia efficace dava, prima del 1870, all'indipendenza del Sommo Pontefice per l'esercizio del suo potere in materia religiosa presso i varî Stati, il potere temporale? Nessuna; il potere temporale costituiva, invece, il punto vulnerabile, contro il quale potenti Stati esteri potevano appuntare i loro strali, per esercitare pressioni sul Pontefice anche in materia religiosa. Questo è stato il gran merito dell'Italia e della legge delle guarentigie, di aver tolto al Papato il tallone di Achille, rendendo addirittura la Santa Sede invulnerabile. Ne fa fede solenne il giudizio che su questa invulnerabilità espresse, rammaricandosi, Bismarck a Minghetti nel 1875, e che è stato riferito dall'on. Luzzatti, ch'era presente al colloquio: « Quando Marco Minghetti accompagnò con Visconti Venosta Re Vit-« torio Emanuele a Berlino, il Principe di Bismarck, ancora agitato « dalla sua aspra lotta contro la Chiesa di Roma, si dolse della legge « sulle guarentigie: il Titano, che pareva maneggiasse il martello del « Dio Thor, disse a Minghetti: la vostra legge sulle guarentigie ha « reso il Papa inviolabile e inafferrabile, poichè è divenuto soltanto « una sovrana potenza spirituale, quando vi era ancora il potere tem-« porale, una nave da guerra tedesca a Civitavecchia lo avrebbe ri-« dotto a più mansueti consigli verso la Germania. E il Minghetti « osò rispondere al Principe che queste accuse facevano il più alto

« elogio della legge che non gli piaceva, *sottraendo il Pontefice per-* « *sino all'azione del più potente Governo* » (1).

Aveva perciò pienamente ragione il Bonghi, quando, a difesa della legge, diceva: « Da alcuni degli oratori che mi sono parsi ispirati da un sentimento di viva affezione pel cattolicismo è stato affermato che i privilegi che il primo titolo di questa legge accorda al Pontefice non erano tali da surrogare quella garanzia d'indipendenza all'azione spirituale, che il potere temporale gli ha dato finora... Quest'affermazione non può non parere meravigliosa a tutti quelli che conoscono non solo quanta scarsa garanzia è stata alla indipendenza del Pontefice il potere temporale, ma come anzi questo ha assoggettato a sè e corrotto spessissime volte tutta quanta l'azione spirituale... Intenderei che questa obbiezione venisse da persone che negano alla religione cattolica ogni vigore morale ed ogni avvenire, ma nei cattolici, per Dio, non la intendo. Si fermino per poco a guardare codesti dodici secoli di principato temporale, e li vedranno trasmutare di colore davanti a loro, e l'autorità spirituale del Pontefice brillare di men pura luce, via via che l'idea del principe diventa più chiara e spiccata ».

Vi è, adunque, indiscutibilmente, come s'è visto, coincidenza di due sommi, permanenti e vitali interessi, quello del popolo italiano da una parte e quello della Chiesa cattolica dall'altra, che imporranno costantemente a tutti i governanti d'Italia e della Chiesa, volenti o nolenti, l'osservanza delle guarentigie d'inviolabilità personale, di piena indipendenza e di speciale sovranità del Pontefice per l'esercizio del suo ministero in Roma. Sono appunto questi due sommi e vitali interessi le vere basi granitiche e sicure della intangibilità sostanziale e permanente di quelle guarentigie, ad onta della revocabilità formale ed ipotetica della legge che le sancisce. E sono, com'è intuitivo, basi addirittura incrollabili, che valgono mille volte più di quelle assai fragili che potrebbero ottenersi dalla internazionalizzazione della legge delle guarentigie, o dalla attribuzione ad essa del carattere di legge contrattuale. Qaule serio affidamento, infatti, dànno più oggi le convenzioni internazionali ed i concordati?

Il ministro Orlando disse nel suo discorso di Palermo, ed ha ripetuto nella seduta della Camera dell'8 dicembre 1915, che dal 1871 in poi da tutti i ministri che si sono succeduti al potere, anche dai ministri più notoriamente anticlericali, la legge delle guarentigie è stata sempre interpretata ed osservata con molta equanimità e larghezza (2). Questa osservazione è vera; ma certo non basta da sola a stabilire e dimostrare l'intangibilità sostanziale e permanente di

(1) Luzzatti L., *Bollettino del Circolo Giuridico di Roma*, pag. 19.

(2) « L'Italia ha rispettato e rispetterà questa legge e la manterrà, considerandola come una ragione di gloria per l'Italia contemporanea: ragione di gloria tanto maggiore, in quanto, mentre nelle tradizioni parlamentari inglesi si suol dire che la politica estera si reputa al di fuori dei partiti, in Italia, dal 1870 ad oggi, quella politica ecclesiastica, incardinata sulla osservanza pura e semplice della legge sulle guarentigie, come una fonte di diritto italiano, è stata seguìta senza eccezione da tutti i Governi e da tutti i Guardasigilli che si sono succeduti a questo posto, da Pasquale Stanislao Mancini a Giuseppe Zanardelli. È, ripeto, una grande gloria dell'Italia, e noi, al di fuori di ogni sentimento di utilità, intendiamo perseverare su questa via ».

quelle guarentigie. Siffatta dimostrazione parmi d'averla data ora io, se non m'inganno, investendo risolutamente di fronte, e cercando di superare, il vero punto formidabile della questione, senza girarvi attorno, per scansarlo più o meno abilmente, come finora è stato fatto dalla maggior parte degli scrittori, dei giuristi e degli uomini politici.

Mi riassumo e conchiudo con tre osservazioni:

1° Sarebbe un imperdonabile errore, già rilevato nel 1860-61 dal Cavour, e nel 1870-71 da insigni nostri patrioti ed uomini politici, il dare carattere internazionale o contrattuale alla legge delle guarentigie; errore che condurrebbe all'unica conseguenza di menomare l'indipendenza e la sovranità d'Italia e di compromettere l'avvenire del nostro paese, senza punto accrescere o rafforzare la stabilità ed intangibilità delle guarentigie del Sommo Pontefice in Roma; stabilità ed intangibilità che riposano su basi ben più salde e durature delle convenzioni internazionali e dei concordati, vale a dire sulla coincidenza dei sommi, vitali interessi che hanno rispettivamente l'Italia da una parte, e il Papato dall'altra, a che la sede della Chiesa cattolica apostolica *romana* e del Sommo Pontefice, *Vescovo di Roma*, rimanga in Roma.

2° L'allocuzione pontificia del 6 dicembre 1915, pronunziata durante questa immane conflagrazione europea, in attesa di un Congresso, più o meno prossimo, per la pace, il quale dovrà risolvere i più gravi problemi internazionali dell'epoca moderna, ha giustamente turbato gli animi di molti italiani e suscitato serie preoccupazioni, perchè ha fatto sorgere il sospetto che si voglia sollevare in quel futuro Congresso, come una delle questioni internazionali da discutere e da risolvere, anche la cosidetta questione *romana*, o meglio delle guarentigie del Sommo Pontefice in Roma; il che, se fosse vero, mal si concilierebbe con le dichiarazioni rassicuratrici del Cardinale Segretario di Stato Gasparri del 28 giugno 1915, poichè il richiedere l'internazionalizzazione delle guarentigie concesse dalla legge 13 maggio 1871, o di altre più larghe, implica invocare fin da ora, per quando occorra, l'intervento straniero.

3° L'Italia deve, per la tutela suprema della sua indipendenza, della sua esistenza e del suo avvenire, opporsi risolutamente e recisamente a qualsiasi tentativo o proposta di partecipazione del Sommo Pontefice al futuro Congresso della pace. E ciò non per mancanza di deferenza o di riguardo al Capo della Chiesa cattolica, non per disconoscimento della sua alta autorità morale, o della sincerità dei suoi sentimenti, o dell'efficacia dell'opera sua in favore di una pace giusta e durevole, ma perchè il semplice fatto dell'intervento di un rappresentante del Sommo Pontefice in quel Congresso, rendendo possibile a lui, o agli Stati avversi all'Italia, di presentare come una questione internazionale da risolvere quella delle guarentigie della Santa Sede in Roma — questione che ha solo l'*apparenza formale*, ma non ha, nè avrà mai, almeno finchè la natura e gl'interessi sommi del popolo italiano e della Chiesa cattolica non si sovvertano completamente, la *sostanza* ed il *valore* di una questione — rappresenterebbe per l'Italia una sorgente di difficoltà ed un pericolo.

TOMMASO MOSCA.

LC
LETTERATURA CAPRACOTTESE